

STATUTO

INDICE

PRINCIPI GENERALI

Art. 1. COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 2. SCOPI E FINALITA'

Art. 3. PATRIMONIO

Art. 4. MEZZI FINANZIARI

AMMINISTRAZIONE

Art. 5. ORGANI

Art. 6. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 7. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 8. ADERENTI, SOSTENITORI E BENEMERITI

Art. 9. ORGANO DI CONTROLLO

Art. 10. REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ESERCIZIO

Art. 11. DIRETTORE GENERALE

Art. 12. SCRITTURE CONTABILI, LIBRI SOCIALI E FISCALI

Art. 13. BILANCIO

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 14. DURATA, TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE E SCIoglimento

Art. 15. CLAUSOLA GENERALE SUL PERIODO TRANSITORIO

Art. 16. RINVIO

PRINCIPI GENERALI



Art. 1. COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

La Fondazione "*Residenza Berardi Manzoni*", Persona giuridica di diritto privato di utilità sociale e senza scopo di lucro, trae origine dalla trasformazione – ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n. 1 del 12 Febbraio 2003 "Riordino della disciplina delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti in Lombardia"- della IPAB Centro Servizi Assistenziali "*Casa di Riposo Berardi Manzoni*", la quale trae origine dal testamento pubblico della Signora Berardi Maria ved. Manzoni in data 28 gennaio 1964, modificato con successivo testamento pubblico del 16 settembre 1964, pubblicato a Brescia con atto 21 Novembre 1964 rep. N.35300 notaio Mainetti Dr Giuseppe, registrato a Brescia il 01 dicembre 1964 al n.2314. Essa adotta uno statuto conforme alla nuova normativa dettata dal Codice del Terzo Settore - Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e succ. mod.. La denominazione diverrà "*Fondazione Residenza Berardi Manzoni ETS*" a decorrere dal termine stabilito nell'art. 104, comma II del D.Lgs. 117/2017. Dell'acronimo "ETS" deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Essa è persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, costituita ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile. Solamente fino al termine stabilito nell'art. 104, comma II, del D.Lgs. 117/2017 essa continuerà ad aggiungere nella propria denominazione l'acronimo "Onlus" in luogo di "ETS". La Fondazione ha sede in Roncadelle (Brescia) Via S. Bernardino n°63B; lo spostamento della sede nell'ambito dello stesso Comune effettuato con delibera del Consiglio di Amministrazione non comporterà modifica statutaria.

Art. 2. SCOPI E FINALITA'

Ispirandosi agli originari scopi, la Fondazione, in piena continuità operativa e giuridica dell'IPAB da cui è sorta, esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità solidaristiche e di utilità sociale, rivolgendo anzitutto e in via preferenziale la propria opera verso i cittadini del Comune di Roncadelle. In particolare svolge le attività considerate di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 aventi ad oggetto:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

Handwritten signature and vertical text:
Fondazione Residenza Berardi Manzoni



d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

Il servizio di accettazione e di ospitalità presso l'Istituzione avviene in forma autonoma, ferma restando la possibilità e/o l'opportunità di proporre, accettare e aderire a forme di convenzionamento con Enti Pubblici e/o privati. La fondazione potrà esercitare attività diverse da quelle sopra elencate, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale di dette attività diverse nella relazione al bilancio o nella relazione di missione. Potrà altresì partecipare ad Associazioni, Enti, Consorzi e Società aventi scopi complementari ai propri fini, in via non prevalente ed esclusivamente strumentale per il perseguimento dello scopo della Fondazione.

Art. 3. PATRIMONIO

Il patrimonio della fondazione, costituito dall'insieme dei rapporti giuridici attivi e passivi e dei beni economici a disposizione dell'ente per il conseguimento dei fini istituzionali, ammonta ad 5.371.236,82 (cinquemilionitrecentosettantunomiladuecentotrentasei virgola ottantadue), dei quali Euro 61.220,41 (sessantunomiladuecentoventi virgola quarantuno) per disponibilità liquide sui c/c della Fondazione e per denaro in cassa, come risulta dall'ultimo bilancio disponibile chiuso alla data del 31 dicembre 2020 approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24 giugno 2021. I beni destinati allo svolgimento dell'attività statutaria sono inalienabili; gli altri costituiscono il patrimonio disponibile ed



alienabile. E' fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui all'art.4 del D.lgs. 117/2017 è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio, deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Nelle Fondazioni per le obbligazioni dell'ente risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Ai fini di cui al precedente comma, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

Art. 4. MEZZI FINANZIARI

La Fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- rendite patrimoniali, anche derivanti da beni affidati temporaneamente alla Fondazione;
- contributi di persone fisiche e giuridiche sia pubbliche che private;
- proventi, lasciti e donazioni;
- rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.

La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore. In relazione alle donazioni, alle eredità ed ai legati, sarà il Consiglio di Amministrazione a deliberarne l'accettazione, anche in base alla loro compatibilità con le finalità statutarie. I lasciti testamentari a titolo di eredità, se accettati, lo saranno con beneficio di inventario.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten text: 10/10/2018]



AMMINISTRAZIONE

Art. 5. ORGANI

Sono organi della Fondazione.

- il Consiglio di Amministrazione, con il suo Presidente;
- l'Organo di Controllo;
- l'Organo di Revisione Legale dei Conti, quando prescritto al superamento dei limiti stabiliti dal Codice del Terzo Settore o se previsto facoltativamente con apposita Deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
- Direttore Generale

La carica di Consigliere di Amministrazione ha durata di 5 esercizi (con esclusione del Parroco) a decorrere dalla data di insediamento indipendentemente dall'eventuale cessazione o decadenza del Consiglio Comunale; l'Organo di Controllo e l'Organo di Revisione Legale dei Conti durano invece in carica per 3 esercizi dalla nomina. I Consiglieri di Amministrazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed i membri dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Revisione Legale dei Conti possono essere sempre riconfermati.

Art. 6. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto di 5 Membri tra cui:

- il Parroco *pro tempore* di Roncadelle, che assume di diritto la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- 2 Consiglieri designati dal Sindaco *pro-tempore* del Comune di Roncadelle, che presentino i necessari requisiti di onorabilità e competenza.
- 2 Consiglieri, designati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I membri del Consiglio decadono dalla carica, con delibera del Consiglio stesso previa contestazione degli addebiti in forma scritta, nei seguenti casi:

- a seguito di 3 assenze consecutive ingiustificate;
- per sopravvenute condizioni di incompatibilità;
- in caso di grave violazione delle norme statutarie;
- in conseguenza di atti che arrechino grave danno al Patrimonio o pregiudizio al buon

nome della Fondazione.

Qualora venga meno un membro del Consiglio, rispettivamente il Sindaco o il Presidente, in base ai medesimi criteri della nomina del membro venuto meno, provvederanno alla sostituzione. Qualora venga meno il Parroco di Roncadelle, il Consiglio di Amministrazione sarà retto dal Consigliere anziano in attesa della designazione del nuovo Parroco. L'incarico dei nuovi Membri così nominati scadrà insieme agli altri al termine dell'originario quinquennio. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo della Fondazione ed ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione; in particolare:

- delibera i Programmi della Fondazione;
- conferisce gli incarichi professionali di qualunque tipo e natura;
- approva il bilancio di esercizio, il bilancio sociale ove previsto dalla legge e cura della tenuta dei libri obbligatori per legge;
- delibera l'accettazione di Contributi, donazioni e lasciti;
- delibera gli acquisti e le alienazioni di beni mobili ed immobili;
- provvede alla nomina e/o revoca del Direttore Generale e degli eventuali Dirigenti Responsabili dei vari servizi, determinandone gli obiettivi ed il trattamento economico, nel rispetto della normativa e dei contratti di lavoro vigenti su proposta del Presidente.
- provvede alla nomina o/e revoca dei membri dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Revisione Legale dei Conti;
- delibera il Regolamento di organizzazione ed amministrazione e gli altri regolamenti della Fondazione;
- delibera eventuali poteri e deleghe da conferire al Presidente, in aggiunta a quelli già spettategli per statuto;
- delibera eventuali convenzioni ed accordi di partecipazione o collaborazione con altri Enti, Fondazioni, Istituzioni, Società, Consorzi e Aziende;
- delibera eventuali modifiche od integrazioni statutarie;
- stabilisce il criterio di ammissione degli Aderenti e dei Sostenitori e procede alla nomina dei Benefattori.

Le riunioni sono convocate e presiedute dal Presidente, salvo quanto previsto in sua assenza dal successivo art. 7, e sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni vengono approvate con la maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede, salvo che per le



Handwritten signature: Giovanni Antonio



delibere concernenti modifiche od integrazioni statutarie ed acquisti od alienazioni di beni immobili per le quali è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, per iniziativa del Presidente:

- almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Sociale ove obbligatorio per legge;
- su richiesta scritta motivata di almeno tre Consiglieri;
- ogni qual volta sia necessario per il funzionamento della Fondazione.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, sono inviati almeno tre giorni prima della riunione; la convocazione potrà avvenire con termini e modalità più brevi, stabilite dal Presidente. I verbali delle riunioni vengono redatti a cura del Direttore e firmati dai presenti. Le funzioni di Presidente e di Membro del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle funzioni connesse con l'espletamento del loro mandato.

Art. 7. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio e svolge compiti di indirizzo e coordinamento; è sostituito dal Consigliere Anziano nei casi di assenza o temporaneo impedimento. Il Presidente esercita infine i poteri eventualmente delegatigli dal Consiglio di Amministrazione ed adotta in caso di urgenza i provvedimenti da lui ritenuti opportuni, sottoponendoli a ratifica del Consiglio nella prima riunione successiva. Il Presidente può delegare, di volta in volta, ad altri Consiglieri o a dipendenti della Fondazione l'esercizio di poteri e facoltà o il compimento di atti ad esso spettanti.

Art. 8. ADERENTI, SOSTENITORI E BENEMERITI

- I soci Aderenti della Fondazione possono essere persone fisiche o giuridiche pubbliche o private, e gli Enti che, condividendo la finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, in misura non inferiore a quella appositamente stabilita, nelle forme e nella misura, dal Consiglio di Amministrazione;
- I soci Sostenitori possono essere persone fisiche o giuridiche pubbliche o private e gli Enti che contribuiscono agli scopi della fondazione con un contributo che verrà determinato dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo e con l'attribuzione di beni materiali o immateriali, sempre in conformità alle determinazioni del citato Consiglio;
- I soci Sostenitori Benemeriti, la cui qualifica è concessa dal Consiglio di Amministrazione,

possono essere esponenti del mondo della cultura, dell'arte, dello spettacolo, dello sport, e dell'imprenditoria che abbiano prestato la loro immagine pubblica personale a beneficio della fondazione in modo significativo. Compete al Consiglio di Amministrazione della Fondazione, a proprio insindacabile giudizio, l'accettazione di proposte spontanee di adesione degli aderenti e dei sostenitori. Si applicano in ogni caso le disposizioni dell'art. 23 del Codice del Terzo settore.

Art. 9. ORGANO DI CONTROLLO

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'ente e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti ove essa non sia esercitata da un Revisore o da una Società di Revisione. I componenti dell'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e a quelle di approvazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Sociale. Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri, almeno uno dei quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali; tuttavia ove l'Organo di Controllo se collegiale eserciti anche la revisione legale dei conti, tutti i suoi membri devono essere iscritti nel registro dei revisori legali. I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 c.c. La funzione di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 10. REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno il Consiglio di Amministrazione nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro. La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro. Il componente dell'Organo di Revisione Legale dei conti dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile. La funzione di componente dell'Organo di Revisione Legale dei conti è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione.

ESERCIZIO

Art. 11. DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale è il responsabile della gestione della Fondazione e pone in essere tutti gli atti necessari a garantirne il regolare funzionamento in relazione agli obiettivi assegnati dal Consiglio; gli compete l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, la tenuta contabile e la predisposizione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Sociale. Il



Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials.

Direttore Generale assume altresì le funzioni e la qualifica di Capo e datore di lavoro del personale della Fondazione. Il Direttore Generale nell'espletamento delle sue funzioni potrà avvalersi di consulenti e collaboratori per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.



Art. 12. SCRITTURE CONTABILI, LIBRI SOCIALI E FISCALI

Il Direttore Generale è incaricato della redazione delle Scritture contabili della Fondazione e della tenuta dei prescritti Libri Sociali e Fiscali ai sensi dell'art. 2214 e seguenti del Codice Civile e dell'art. 15 D.Lgs. 117/2017. Le scritture contabili dovranno evidenziare con chiarezza le operazioni di gestione della Fondazione e permettere la redazione del Bilancio d'esercizio.

Art. 13. BILANCIO

La gestione economico-finanziaria della Fondazione si uniforma al Principio del pareggio di bilancio, derivante dal rigoroso rispetto degli stanziamenti fissati dal Consiglio di Amministrazione. Eventuali atti gestionali che dovessero comportare scostamenti sui documenti previsionali dovranno essere specificamente deliberati dal Consiglio di amministrazione. Qualora si verifichino situazioni impreviste tali da non consentire il raggiungimento del pareggio di bilancio, il Consiglio di Amministrazione disporrà le conseguenti variazioni indicando le modalità di copertura della perdita. Eventuali avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente per la realizzazione degli scopi e delle finalità della fondazione. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Il bilancio di esercizio è redatto in forma di progetto dal Direttore Generale per l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione e formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio di cui ai precedenti commi deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore. Il bilancio di esercizio deve essere depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore, una volta costituito. Ove la fondazione realizzi ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ai limiti fissati dal Codice del Terzo Settore deve depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle proprie dimensioni, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte. Ove la fondazione realizzi ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'articolo 41 D.Lgs. 117/2017 cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti

ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti. In aggiunta a quanto sopra, entro il mese di dicembre viene predisposto il Bilancio di Previsione (Budget) dell'anno successivo che il Consiglio di Amministrazione provvederà ad approvare entro lo stesso mese di Dicembre. Il Bilancio di previsione è redatto secondo il principio di competenza economica; esso adempie alla funzione di strumento di programmazione e quindi di controllo dei proventi e dei costi derivanti dall'attività di gestione della Fondazione.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 14. DURATA, TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE E SCIoglimento

La Fondazione è costituita senza limiti di durata. La trasformazione, la fusione e la scissione della fondazione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione e approvate dalla Pubblica Amministrazione competente. Nei casi previsti dalla legge di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo della fondazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro ente del Terzo settore scelto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione con la maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che la Fondazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata A/R o PEC, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

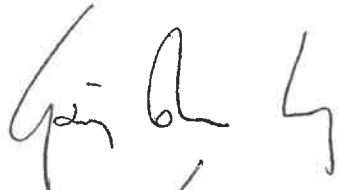
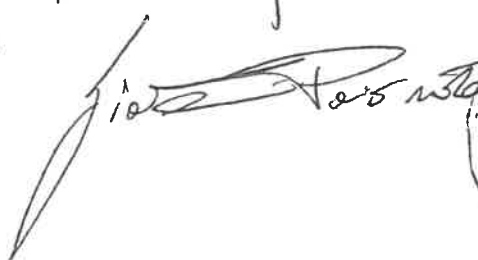
Art. 15. CLAUSOLA GENERALE SUL PERIODO TRANSITORIO

L'efficacia delle modifiche portate da questo Statuto per l'adeguamento alla normativa del Codice del Terzo Settore è subordinata alla decorrenza del termine indicato dall'art. 104, II co., del D. Lgs. 117/2017. Allo stesso termine è assoggettata la cessazione di efficacia delle clausole statutarie precedenti della Fondazione relative alla sua qualifica di "Onlus" ex D.Lgs. 460/1997, momento in cui tali clausole diverranno definitivamente incompatibili con la sopravvenuta disciplina degli Enti del Terzo Settore. Pertanto a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101, X co., del Codice del Terzo Settore e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo alla piena operatività del Registro Unico degli Enti del Terzo Settore la Fondazione sarà obbligata ad iscriversi nello stesso Registro nonché ad indicare gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. In tale momento diverranno definitivamente inefficaci tutte le clausole statutarie precedenti a questo testo contenenti il riferimento alle "Onlus" nonché attinenti al regime "Onlus". La perdita della qualifica di "Onlus", a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale degli enti del Terzo Settore, non integra un'ipotesi di scioglimento della Fondazione ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli articoli 10, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e articolo 4, comma 7, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

1972, n. 633. Fino all'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (e alla conseguente possibilità di applicare l'art.22 del Codice del Terzo Settore) le modifiche statutarie continueranno a richiedere l'approvazione dell'autorità statale o regionale in conformità al dettato dell'art. 2, I co., D.P.R. 361/2000. Il requisito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nelle more dell'istituzione del Registro medesimo si intende soddisfatto attraverso l'iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore. Le disposizioni di carattere fiscale vigenti prima della data di entrata in vigore del Codice del Terzo settore continuano a trovare applicazione, senza soluzione di continuità, fino a quando non saranno applicabili le nuove disposizioni fiscali previste dal Codice stesso.

Art. 16. RINVIO

Per quanto non espressamente disposto nel presente Statuto, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni (Codice del Terzo Settore) nonché alle relative disposizioni di attuazione.


Copia conforme all'allegato "A" dell'atto in data 24 giugno 2021
n.8966 di mio repertorio.
Brescia, sei marzo duemilaventisei (6.3.2026).

